

Colore

Il testo eliminato dalla versione precedente è scritto in **colore blu**

La nuova formulazione è evidenziata in **giallo**.

Le modifiche date dal sistema, tra il regolamento e l'ordinanza, sono marcate in **grigio**.

4.2.1.3	4.2.1.3	413.14	413.14
Regolamento concernente il riconoscimento dell'attestato di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie (regolamento Passerella)	Regolamento concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale alle scuole universitarie	Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie	Ordinanza concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale alle scuole universitarie
del 4 marzo 2004	del	del 19 dicembre 2003 (Stato 3 febbraio 2004)	del ...
La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visti gli articoli 3, 4 e 5 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970, visti gli articoli 3, 4 e 6 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993, e in applicazione dell'Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, <i>decreta:</i>	La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visti gli articoli 3, 4 e 5 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970, visti gli articoli 3, 4 e 6 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993, e in applicazione dell'Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, <i>decreta:</i>	<i>Il Consiglio federale svizzero,</i> visto l'articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali; visto l'articolo 6 capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 dicembre 1877 sulla libera circolazione del personale medico; in applicazione dell'Accordo amministrativo del 16 gennaio / 15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità, <i>ordina:</i>	<i>Il Consiglio federale svizzero,</i> visto l'articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF; visto l'articolo 60 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche; in esecuzione dell'Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità, <i>ordina:</i>
I. Disposizioni generali	I. Disposizioni generali	Sezione 1: Disposizioni generali	Sezione 1: Disposizioni generali
<i>Art. 1 Oggetto</i>	<i>Art. 1 Oggetto</i>	Art. 1 Oggetto	Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento disciplina il riconoscimento degli attestati di maturità professionale, in combinazione con gli attestati complementari in vista dell'ammissione alle scuole universitarie.	Il presente regolamento disciplina l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale alle scuole universitarie.	La presente ordinanza disciplina il riconoscimento degli attestati di maturità professionale in combinazione con attestati di esami complementari per l'ammissione alle scuole universitarie.	La presente ordinanza disciplina l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale alle scuole universitarie.
<i>Art. 2 Effetti del riconoscimento</i>	<i>Art. 2 Scopo dell'esame complementare</i>	Art. 2 Effetti del riconoscimento	Art. 2 Scopo dell'esame complementare
1 Il riconoscimento certifica che la persona titolare di un attestato di maturità professionale e di un attestato di superamento degli esami complementari, possiede le conoscenze e le attitudini generali necessarie per intraprendere studi alle scuole universitarie.	1 Con l'esame complementare i titolari di un attestato federale di maturità professionale acquisiscono le conoscenze e le capacità generali necessarie per intraprendere studi universitari.	1 Il riconoscimento certifica che il titolare di un attestato di maturità professionale completo dell'attestato di superamento degli esami complementari possiede le conoscenze e le attitudini generali necessarie per intraprendere studi universitari.	1 Con l'esame complementare i titolari di un attestato federale di maturità professionale acquisiscono le conoscenze e le capacità generali necessarie per intraprendere studi universitari.
2 Assieme, due attestati danno diritto, in particolare, all'ammissione: a. ai politecnici federali, ai sensi della legge sui PF, b. agli esami federali per le professioni mediche, conformemente all'Ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche ⁴ e sugli esami federali per il chimico bromatologo, conformemente alla Legge federale sulle derrate alimentari e c. alle università cantonali, secondo le legislazioni cantonali e i relativi accordi intercantionali.	2 L'attestato di superamento dell'esame complementare vale, insieme all'attestato federale di maturità professionale, come attestato equivalente alla maturità liceale federale o riconosciuta dalla Confederazione. In quanto tale, dà diritto all'ammissione: a. ai politecnici federali secondo la legge federale del 4 ottobre 1991 sui PF; b. agli esami federali per le professioni mediche secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie	2 Assieme, i due certificati danno segnatamente diritto all'ammissione: a. ai politecnici federali ai sensi della legge federale del 4 ottobre 1991 sui PF; b. agli esami federali per le professioni mediche secondo l'ordinanza generale del 19 novembre 1980 sugli esami federali per le professioni mediche e a quelli di chimico bromatologo secondo la legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari; c. alle università cantonali secondo le legislazioni cantonali e i relativi accordi intercantionali.	2 L'attestato di superamento dell'esame complementare vale, insieme all'attestato federale di maturità professionale, come attestato equivalente alla maturità liceale federale o riconosciuta dalla Confederazione. In quanto tale, dà diritto all'ammissione: a. ai politecnici federali secondo la legge federale del 4 ottobre 1991 sui PF; b. agli esami federali per le professioni mediche secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie
	3 L'ammissione alle università cantonali è retta dal diritto cantonale.		3 L'ammissione alle università cantonali è retta dal diritto cantonale.
II. Esami complementari	II. Esame complementare	Sezione 2: Esami complementari	Sezione 2: Esame complementare
<i>Art. 3 Principio</i>	<i>Art. 3 Principi</i>	Art. 3 Principio	Art. 3 Principi
Le persone titolari di un attestato di maturità professionale sostengono un esame complementare sotto la responsabilità della Commissione svizzera di maturità, conformemente alle disposizioni della presente sezione.	1 L'esame complementare sottostà alla vigilanza della Commissione svizzera di maturità.	I titolari di un attestato di maturità professionale sostengono esami complementari davanti alla Commissione svizzera di maturità conformemente alle disposizioni della presente sezione.	1 L'esame complementare sottostà alla vigilanza della Commissione svizzera di maturità.
	2 Fatto salvo il capoverso 3, è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità.		2 Fatto salvo il capoverso 3, è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità.
	3 La Commissione svizzera di maturità può, su proposta di un Cantone, autorizzare una scuola che rilascia attestati di maturità liceale riconosciuti dalla Confederazione a organizzare l'esame complementare. La condizione è che		3 La Commissione svizzera di maturità può, su proposta di un Cantone, autorizzare una scuola che rilascia attestati di maturità liceale riconosciuti dalla Confederazione a organizzare l'esame complementare. La condizione è che questa scuola proponga un

Revisione totale dell'ordinanza/del regolamento concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale alle scuole universitarie
Presentazione sinottica dell'ordinanza federale/del regolamento CDIP

	questa scuola proponga un corso di preparazione di un anno.		corso di preparazione di un anno.
<i>Art. 4 Scopo dell'esame, sessioni, iscrizione, ammissione, tasse</i>	<i>Art. 4 Scopo dell'esame, sessioni, iscrizione, ammissione, tasse</i>	Art. 4 Scopo dell'esame, sessioni, iscrizione, ammissione, tasse	Art. 4 Scopo dell'esame, sessioni, iscrizione, ammissione, tasse
Lo scopo dell'esame, le sessioni, l'iscrizione e le tasse sono regolate dall'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità.	1 Allo scopo dell'esame, alle sessioni, all'iscrizione, all'ammissione e alle tasse si applicano per analogia: a. le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità; b. le disposizioni dell'ordinanza del 4 febbraio 1970 sulle tasse e indennità per l'esame svizzero di maturità.	Le disposizioni contenute nell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità si applicano per analogia allo scopo dell'esame, alle sessioni, all'iscrizione, all'ammissione e alle tasse.	1 Allo scopo dell'esame, alle sessioni, all'iscrizione, all'ammissione e alle tasse si applicano per analogia: a. le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 ⁷ sull'esame svizzero di maturità; b. le disposizioni dell'ordinanza del 4 febbraio 1970 ⁸ sulle tasse e indennità per l'esame svizzero di maturità.
	2 Le sessioni d'esame, l'iscrizione e le tasse per l'esame complementare svolto nelle scuole cantonali sono rette dalle relative disposizioni cantonali.		2 Le sessioni d'esame, l'iscrizione e le tasse per l'esame complementare svolto nelle scuole cantonali sono rette dalle relative disposizioni cantonali.
	3 Le scuole autorizzate a organizzare l'esame complementare possono ammettere soltanto i candidati che hanno seguito il corso di preparazione di un anno.		3 Le scuole autorizzate a organizzare l'esame complementare possono ammettere soltanto i candidati che hanno seguito il corso di preparazione di un anno.
<i>Art. 5 Obiettivi e programmi</i>	<i>Art. 5 Obiettivi e programmi d'esame per le singole materie</i>	Art. 5 Obiettivi dell'esame e programmi delle diverse materie	Art. 5 Obiettivi e programmi d'esame per le singole materie
1 Gli obiettivi e i programmi delle diverse materie si fondano sul Piano quadro di studi svizzero della CDPE per le scuole di maturità.	1 Gli obiettivi e i programmi d'esame per le singole materie si fondano sul Piano quadro degli studi per le scuole di maturità della CDPE valido in tutta la Svizzera.	1 Gli obiettivi dell'esame e i programmi delle diverse materie si fondano sul Piano quadro di studi svizzero della CDPE per le scuole di maturità.	1 Gli obiettivi e i programmi d'esame per le singole materie si fondano sul Piano quadro degli studi per le scuole di maturità della CDPE valido in tutta la Svizzera.
2 Essi sono contenuti nelle direttive.	2 Essi sono contenuti nelle direttive (art. 6).	2 Essi sono contenuti nelle direttive.	2 Essi sono contenuti nelle direttive (art. 6).
<i>Art. 6 Direttive</i>	<i>Art. 6 Direttive</i>	Art. 6 Direttive	Art. 6 Direttive
1 Il presente programma è completato dalle direttive promulgate dalla Commissione svizzera di maturità. Esse comprendono in particolare: a. precisazioni sulle condizioni d'ammissione e i termini d'iscrizione, b. obiettivi e programmi dettagliati delle singole materie, c. procedure d'esame e criteri di valutazione, d. la lista degli strumenti di lavoro e delle opere autorizzate agli esami, e e. la ripartizione delle materie se l'esame è diviso in due sessioni.	1 A complemento della presente ordinanza, la Commissione svizzera di maturità emana direttive. Queste contengono in particolare: a. precisazioni sull'ammissione; b. gli obiettivi e i programmi d'esame per le singole materie; c. la procedura d'esame e i criteri di valutazione; d. gli strumenti di lavoro ammessi all'esame; e. i gruppi di materie se l'esame è suddiviso in due sessioni.	1 A complemento della presente ordinanza, la Commissione svizzera di maturità emana direttive. Esse contengono in particolare: a. precisazioni sulle condizioni di ammissione e i termini di iscrizione; b. gli obiettivi e i programmi delle singole materie; c. le procedure d'esame e i criteri di valutazione; d. la lista degli strumenti di lavoro autorizzati agli esami; e. i gruppi di materie se l'esame è suddiviso in due sessioni.	1 A complemento della presente ordinanza, la Commissione svizzera di maturità emana direttive. Queste contengono in particolare: a. precisazioni sull'ammissione; b. gli obiettivi e i programmi d'esame per le singole materie; c. la procedura d'esame e i criteri di valutazione; d. gli strumenti di lavoro ammessi all'esame; e. i gruppi di materie se l'esame è suddiviso in due sessioni.
2 La Commissione svizzera di maturità elabora le direttive, in collaborazione con la Commissione federale di maturità professionale e la Conferenza dei rettori delle università svizzere.	2 La Commissione svizzera di maturità elabora le direttive insieme alla Commissione federale di maturità professionale e alla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie svizzere.	2 La Commissione svizzera di maturità elabora le direttive assieme alla Commissione federale di maturità professionale e alla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie svizzere.	2 La Commissione svizzera di maturità elabora le direttive insieme alla Commissione federale di maturità professionale e alla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie svizzere.
3 Essa sottopone le direttive all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno, del Dipartimento federale dell'economia e del Comitato della CDPE.	3 Essa sottopone le direttive all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno, del Dipartimento federale dell'economia e del Comitato della CDPE.	3 Essa sottopone le direttive all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno, del Dipartimento federale dell'economia e del Comitato della CDPE.	3 Essa sottopone le direttive all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno, del Dipartimento federale dell'economia e del Comitato della CDPE.
<i>Art. 7 Materie d'esame</i>	<i>Art. 7 Materie d'esame</i>	Art. 7 Materie d'esame	Art. 7 Materie d'esame
1 I candidati sostengono esami complementari nelle materie seguenti: a. una prima lingua nazionale, b. una seconda lingua nazionale (francese, tedesco o italiano) o inglese, c. matematica, d. scienze sperimentali (biologia, chimica, fisica) e e. scienze umane e sociali (storia, geografia, economia e diritto).	1 I candidati sostengono esami complementari nelle materie seguenti: a. prima lingua nazionale; b. seconda lingua nazionale (tedesco, francese o italiano) o inglese; c. matematica; d. scienze sperimentali (biologia, chimica, fisica); e. scienze umane e sociali (storia, geografia).	1 I candidati sostengono esami complementari nelle materie seguenti: a. prima lingua nazionale; b. seconda lingua nazionale (tedesco, francese o italiano) o inglese; c. matematica; d. scienze sperimentali (biologia, chimica, fisica); e. scienze umane e sociali (storia, geografia, economia e diritto).	1 I candidati sostengono esami complementari nelle materie seguenti: a. prima lingua nazionale; b. seconda lingua nazionale (tedesco, francese o italiano) o inglese; c. matematica; d. scienze sperimentali (biologia, chimica, fisica); e. scienze umane e sociali (storia, geografia).
2 Nell'esame della prima lingua nazionale, si stabilisce un collegamento con il lavoro di maturità redatto dalla candidata o dal candidato durante la preparazione della maturità professionale.		2 Nell'esame della prima lingua nazionale si stabilisce un collegamento con il lavoro di maturità redatto dal candidato durante la preparazione alla maturità professionale.	
<i>Art. 8 Forma dell'esame</i>	<i>Art. 8 Modalità d'esame</i>	Art. 8 Genere di esami	Art. 8 Modalità d'esame
Le prove d'esame si svolgono come segue: a. prima lingua nazionale: prova scritta, b. seconda lingua nazionale o inglese: prova orale, c. matematica: prova scritta, d. scienze sperimentali: prova scritta e e. scienze umane e sociali: prova scritta.	Nelle materie d'esame si procede come segue: a. prima lingua nazionale: prova scritta e orale; b. seconda lingua nazionale o inglese: prova scritta e orale; c. matematica: prova scritta e orale; d. scienze sperimentali: prova scritta;	Nelle materie d'esame si procede come segue: a. prima lingua nazionale: prova scritta; b. seconda lingua nazionale o inglese: prova orale; c. matematica: prova scritta; d. scienze sperimentali: prova scritta; e. scienze umane e sociali: prova scritta.	Nelle materie d'esame si procede come segue: a. prima lingua nazionale: prova scritta e orale; b. seconda lingua nazionale o inglese: prova scritta e orale; c. matematica: prova scritta e orale; d. scienze sperimentali: prova scritta; e. scienze umane e sociali: prova scritta.

Revisione totale dell'ordinanza/del regolamento concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale alle scuole universitarie
Presentazione sinottica dell'ordinanza federale/del regolamento CDIP

	e. scienze umane e sociali: prova scritta.		
<i>Art. 9 Esami in due sessioni</i>	<i>Art. 9 Esame in due sessioni</i>	Art. 9 Esame in due sessioni	Art. 9 Esame in due sessioni
A scelta della candidata o del candidato, l'esame può essere sostenuto in una sola sessione (esame completo) o ripartito in due sessioni (esame parziale). Le direttive regolano i particolari.	1 L'esame della Commissione svizzera di maturità può essere sostenuto come esame completo in un'unica sessione oppure suddiviso in due sessioni.	L'esame può essere sostenuto in un'unica sessione o in due sessioni. Le direttive disciplinano i particolari.	1 L'esame della Commissione svizzera di maturità può essere sostenuto come esame completo in un'unica sessione oppure suddiviso in due sessioni.
	2 Se svolto in una scuola, l'esame deve essere sostenuto come esame completo in un'unica sessione.		2 Se svolto in una scuola, l'esame deve essere sostenuto come esame completo in un'unica sessione.
<i>Art. 10 Note, totale dei punti e ponderazione delle note</i>	<i>Art. 10 Note, totale dei punti e ponderazione delle note</i>	Art. 10 Note, totale dei punti e ponderazione delle note	Art. 10 Note, totale dei punti e ponderazione delle note
1 Le prestazioni in ognuna delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la nota peggiore è 1; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.	1 Le prestazioni in ognuna delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.	1 Le prestazioni in ognuna delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note al di sotto di 4 indicano prestazioni insufficienti.	1 Le prestazioni in ognuna delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.
2 Ogni nota degli esami orali è attribuita congiuntamente dall'esperto o dall'esperta e dall'esaminatore o esaminatrice.	2 Le note delle prove orali sono attribuite congiuntamente dall'esperto e dall'esaminatore. Nelle materie oggetto di una prova scritta e di una prova orale, la nota finale è la media aritmetica arrotondata al mezzo punto.	2 Ogni nota degli esami orali è attribuita congiuntamente dall'esperto e dall'esaminatore. Nelle discipline sottoposte a parecchi tipi di esami, la nota finale è la media, arrotondata se necessario.	2 Le note delle prove orali sono attribuite congiuntamente dall'esperto e dall'esaminatore. Nelle materie oggetto di una prova scritta e di una prova orale, la nota finale è la media aritmetica arrotondata al mezzo punto.
3 Il totale dei punti è la somma delle note ottenute nelle cinque materie. Tutte le note hanno lo stesso peso.	3 Il totale dei punti è dato dalla somma delle note nelle cinque materie. Tutte le note hanno lo stesso peso.	3 Il totale dei punti è dato dalla somma ponderata delle note nelle cinque materie. Tutte le note hanno lo stesso peso.	3 Il totale dei punti è dato dalla somma delle note nelle cinque materie. Tutte le note hanno lo stesso peso.
<i>Art. 11 Criteri di riuscita</i>	<i>Art. 11 Superamento dell'esame</i>	Art. 11 Superamento dell'esame	Art. 11 Superamento dell'esame
1 L'esame è superato quando la candidata o il candidato: a. ha ottenuto un totale di almeno 20 punti, e b. non ha più di due note inferiori a 3,5 e nessuna nota inferiore a 2.	1 L'esame è superato se il candidato: a. ha ottenuto un totale di almeno 20 punti; b. non ha più di due note inferiori a 4; e c. non ha nessuna nota inferiore a 2.	1 L'esame è superato se il candidato: a. ha ottenuto un totale di almeno 20 punti; e b. non ha più di due note inferiori a 3,5 e nessuna nota inferiore a 2.	1 L'esame è superato se il candidato: a. ha ottenuto un totale di almeno 20 punti; b. non ha più di due note inferiori a 4; e c. non ha nessuna nota inferiore a 2.
2 L'esame non è superato quando la candidata o il candidato: a. non adempie le condizioni del capoverso 1, b. non si presenta agli esami senza fornire per tempo ragioni fondate, c. si è servito di strumenti di lavoro o di opere non autorizzati o si è comportato in altro modo sleale, e d. senza autorizzazione, non continua gli esami incominciati.	2 L'esame non è superato se il candidato: a. non adempie le condizioni del capoverso 1; b. non si presenta all'esame senza fornire tempestivamente ragioni fondate; c. si serve di strumenti di lavoro non ammessi o si rende colpevole di altri comportamenti sleali; d. non continua l'esame iniziato senza autorizzazione.	2 L'esame non è superato se il candidato: a. non adempie le condizioni del capoverso 1; b. non si è presentato agli esami senza fornire tempestivamente ragioni fondate; c. si è servito di strumenti di lavoro non autorizzati o si è comportato in altro modo sleale; d. senza autorizzazione, non continua gli esami incominciati.	2 L'esame non è superato se il candidato: a. non adempie le condizioni del capoverso 1; b. non si presenta all'esame senza fornire tempestivamente ragioni fondate; c. si serve di strumenti di lavoro non ammessi o si rende colpevole di altri comportamenti sleali; d. non continua l'esame iniziato senza autorizzazione.
<i>Art. 12 Sanzioni, decisione, attestato, deroghe e procedura di ricorso</i>	<i>Art. 12 Sanzioni, valutazione dell'esame, attestato, deroghe e procedura di ricorso</i>	Art. 12 Sanzioni, decisione sull'esame, attestato, eccezioni e procedura di ricorso	Art. 12 Sanzioni, valutazione dell'esame, attestato, deroghe e procedura di ricorso
Le disposizioni dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità si applicano per analogia alle sanzioni, alla decisione sull'esame, all'attestato, alle deroghe (in particolare a favore di persone andicappate), nonché alla procedura di ricorso.	Alle sanzioni, alla valutazione dell'esame, all'attestato, alle deroghe, in particolare a favore delle persone con disabilità, e alla procedura di ricorso si applicano per analogia: a. le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità, se l'esame complementare è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità; b. le disposizioni cantonali sull'esame liceale di maturità, se l'esame complementare è organizzato da una scuola.	Le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità si applicano per analogia alle sanzioni, alla decisione sull'esame, all'attestato, alle eccezioni segnatamente a favore delle persone handicappate e alla procedura di ricorso.	Alle sanzioni, alla valutazione dell'esame, all'attestato, alle deroghe, in particolare a favore delle persone con disabilità, e alla procedura di ricorso si applicano per analogia: a. le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità, se l'esame complementare è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità; b. le disposizioni cantonali sull'esame liceale di maturità, se l'esame complementare è organizzato da una scuola.
<i>Art. 13 Ripetizione dell'esame</i>	<i>Art. 13 Ripetizione dell'esame</i>	Art. 13 Ripetizione dell'esame	Art. 13 Ripetizione dell'esame
1 L'esame può essere ripetuto una volta. Se l'esame è stato sostenuto in due sessioni, ogni sessione può essere ripetuta una volta.	1 L'esame può essere ripetuto una volta. Se l'esame è stato sostenuto in due sessioni, ogni parte può essere ripetuta una volta.	1 L'esame può essere ripetuto una volta. Se l'esame è stato sostenuto in due sessioni, ogni parte può essere ripetuta una volta.	1 L'esame può essere ripetuto una volta. Se l'esame è stato sostenuto in due sessioni, ogni parte può essere ripetuta una volta.
2 Gli esami nelle materie in cui la candidata o il candidato ha ottenuto almeno la nota 5 al primo tentativo, non devono essere ripetuti.	2 Le prove nelle materie in cui il candidato ha ottenuto almeno la nota 5 al primo tentativo non devono essere ripetute.	2 Gli esami nelle materie in cui il candidato ha ottenuto almeno la nota 5 al primo tentativo non devono essere ripetuti.	2 Le prove nelle materie in cui il candidato ha ottenuto almeno la nota 5 al primo tentativo non devono essere ripetute.
III. Disposizioni finali	III. Disposizioni finali	Sezione 3: Disposizioni finali	Sezione 3: Disposizioni finali
<i>Art. 14 Primi esami</i>	<i>Art. 14 Diritto previgente: abrogazione</i>	Art. 14 Primi esami	Art. 14 Diritto previgente: abrogazione
I primi esami complementari si svolgono nella primavera 2005.	Il Regolamento concernente il riconoscimento dell'attestato di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie (regolamento Passerella) del 4 marzo 2004 è abrogato.	I primi esami si svolgono nella primavera 2005.	L'ordinanza del 19 dicembre 2003 ¹ concernente il riconoscimento degli attestati di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie è abrogata.
	<i>Art. 15 Disposizioni transitorie</i>		Art. 15 Disposizioni transitorie
	1 Chi inizia l'esame nelle condizioni definite dal Regolamento concernente il riconoscimento dell'attestato di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie (regolamento Passerella) del 4 marzo 2004 può portarlo a		1 Chi inizia l'esame nelle condizioni definite dal vecchio diritto può portarlo a termine secondo questo diritto entro la fine del 2012.

Revisione totale dell'ordinanza/del regolamento concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale alle scuole universitarie
Presentazione sinottica dell'ordinanza federale/del regolamento CDIP

	termine secondo questo diritto entro la fine del 2012. 2 Chi non supera l'esame nelle condizioni definite dal regolamento Passerella, dal 1° gennaio 2012 può ripeterlo soltanto secondo il nuovo diritto		2 Chi non supera l'esame nelle condizioni definite dal vecchio diritto, dal 1° gennaio 2012 può ripeterlo soltanto secondo il nuovo diritto.
<i>Art. 15 Entrata in vigore</i>	<i>Art. 16 Entrata in vigore</i>	Art. 15 Entrata in vigore	Art. 16 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2004. Berna, 4 marzo 2004	Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012 Berna,	La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2004.	La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione Il presidente: Hans Ulrich Stöckling Il segretario generale: Hans Ambühl	In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione La presidente: Isabelle Chassot Il segretario generale: Hans Ambühl		In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

10.08.2010 – No